

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO DEL COMUNE DI GAMBUGLIANO (VI)



Verbale n. 3/2021

Oggetto - Esame proposta di delibera di Giunta Comunale n. 8 del 12/03/2021 – approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale e del piano assunzioni anni 2021, 2022 e 2023 – Ricognizione annuale delle eccedenze di personale.

Il sottoscritto Dott. Davide Moscon iscritto nel ruolo di Revisore Unico dei Conti del Comune di Gambugliano, ricevuta la documentazione indicata in oggetto, ne ha esaminato i contenuti ed in proposito esprime quanto segue.

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di Legge:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 33 del D.Lgs.165/2001;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;
- l'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 114/2014;
- l'art.1, comma 228, della Legge 208/2015;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs.165/2001.

Visto il D.M. dell'8 maggio 2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018.

Visto il D.M. del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019.

Viste le indicazioni applicative fornite dal Ministero competente sulle modalità di attuazione della disposizione normativa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale, con la quale l'Organo di governo dell'Ente intende approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2021/2023.

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo:

- Allegato A – Determinazione della soglia di incremento assunzionale calcolata ai sensi del D.M. del 17/03/2020;
- Allegato B – Dotazione organica.



Esaminata la dotazione organica attualmente vigente nonché, tenuto conto delle norme di Legge richiamate ai punti precedenti, con particolare riguardo alle restrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale, l'Ente non ha previsto alcuna assunzione con riferimento a ciascuna annualità compresa nel triennio 2021/2023.

Constatato che il Comune di Gambugliano, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di Legge di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché al D.M. 17 marzo 2020 ed alle indicazioni fornite dal Ministero con apposita nota esplicativa, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 28,66%, al di sotto del valore soglia per fascia demografica di appartenenza di cui alla tabella n. 1, del D.M. 17 marzo 2020.

Verificato che il Comune di Gambugliano:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019 (ultimo rendiconto approvato);
- ha calcolato la spesa di personale ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 562, della Legge 296/2006, e risulta contenuta con riferimento al valore certificato per l'anno 2008, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
- ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs.165/2001;
- ha adottato il Piano della Performance e degli Obiettivi per l'anno 2021 con atto di Giunta Comunale n. 75 del 29/12/2020;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del rendiconto per l'anno 2019 ed ha provveduto all'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- è prevedibile il rispetto del termine indicato dalla legislazione vigente con riferimento all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
- alla data odierna ha ottemperato all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella Legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2, con specifico riferimento al dato relativo all'anno 2019;
- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 267/2000, pertanto, non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008.

Visto l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27*

dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente"*.

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di revisione.

Tenuto conto del parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2001 n. 267 (T.U.E.L.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di Legge sopra citati e, pertanto

DA ATTO

del rispetto alle prescrizioni di Legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla consistenza della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2021/2023 con la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui in oggetto. Viene altresì attestato l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Treviso, 13 marzo 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Davide Moscon

